

Comune di Piazzola sul Brenta (PD)

Il Revisore Unico

PARERE DEL REVISORE UNICO

Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL in merito alla proposta delibera ad oggetto "Approvazione Statuto e Atto Costitutivo della Fondazione Piazzola Futuro".

Il Revisore Unico, Dott. Andrea Burlini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 settembre 2018 dell'Ente Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta (PD), ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta delibera ad oggetto "Approvazione Statuto e Atto Costitutivo della Fondazione Piazzola Futuro".

Il Comune di Piazzola sul Brenta ha inteso costituire una Fondazione di Comunità a partecipazione misto pubblico privata – denominata "Fondazione Piazzola Futuro" - per il perseguimento delle finalità così sintetizzate:

- 1. la gestione del **Campus** e delle sue attività, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 20 del 20.03.2020;
- 2. l'organizzazione di **eventi** ad alto valore sociale e culturale collegati ai contenuti e alle attività del **Campus**.

Tale iniziativa:

1. Ha visto la relazione del Sindaco di Piazzola sul Brenta in data 16.09.2020 la quale porta a conoscenza l'attività del Comitato di scopo secondo le indicazioni formulate dalla delibera di Giunta Comunale n. 20 del 20.03.2020. La relazione chiede di sottoporre all'esame del Consiglio Comunale la proposta di statuto e di atto costitutivo della citata fondazione. La relazione contiene, altresì, l'adesione ditta AF Energia S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD), Via Roma 73/A come atto d'obbligo al versamento della somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) nonché del prof. Adelino Cattani, residente a Padova (PD), Via Negroponte, 7 come atto d'obbligo al versamento della somma di € 30.000,00 (trentamila/00), entrambi a costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione, quest'ultimo quale socio fondatore;
2. ha già riscosso l'adesione dell'Università degli Studi di Padova che con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 188 del 21.07.2020 ad oggetto "Fondazione Piazzola Futuro: costituzione in qualità di socio fondatore:
 - ha deliberato la partecipazione a detta Fondazione in qualità di Fondatore stanziando altresì la somma di € 500,00;
 - ha ritenuto che *"la Fondazione Piazzola Futuro opererà per offrire alle realtà del territorio una occasione di crescita sociale, culturale ed economica ponendo al centro la ricerca scientifica; per tale motivo è fondamentale il contributo dell'Ateneo che, grazie alla partecipazione alla Fondazione, ha la possibilità di acquisire e orientare risorse verso la ricerca multidisciplinare nell'ambito delle scienze umane, sociali e del patrimonio culturale favorendo al contempo attività riconducibili alla terza missione...;*
- è stata individuata nell'istituto della Fondazione di diritto italiano la forma giuridica più adatta agli scopi di cui sopra sia per la possibilità di coinvolgere enti pubblici che soggetti privati, interessati al perseguimento dell'oggetto sociale.

Preso atto

- del parere di regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 D.lgs 18/08/2000 n. 267, espresso in data dal Responsabile dell'Area Affari Generali Dott. Paolo Fortin;
- del parere di regolarità contabile, ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 D.lgs 18/08/2000 n. 267, espresso in data dal Responsabile dell'Area Finanziaria dott. Fabio Montecchio;
- con la l. 147/2013 è stato abrogato l'art. 9, comma 6, del D.L. 95/2012 che prevedeva il divieto agli Enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite;
- gli scopi perseguiti dalla costituenda Fondazione sono conformi alle finalità istituzionali del Comune di Piazzola sul Brenta e non vi sono implicazioni in merito all'art. 3 della legge n. 244/2007.

Considerato che

- l'ente locale non risulta esposto patrimonialmente all'attività della fondazione in quanto ampia giurisprudenza ha confermato che la fondazione risponde con il suo patrimonio, in particolare si richiama la pronuncia della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 21/11/2017) 02-02-2018, n. 2584 la quale stabilisce che *"4bis - Ne deriva che il pregiudizio economico che la Corte contabile imputa alla censurata gestione del ricorrente ridondava sul patrimonio della Fondazione ... e non già su quello del Comune che originariamente l'aveva creata"*. Si rinvia, altresì, ai richiami contenuti nella proposta di delibera.

Si raccomanda, inoltre, una fattiva interlocuzione con la Direzione Regionale Enti Locali – Ufficio Persone Giuridiche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della costituenda fondazione;

tutto ciò premesso e rilevato, il Revisore Unico dei Conti

esprime

parere favorevole in merito alla proposta di delibera ad oggetto *"Approvazione statuto e atto costitutivo della Fondazione Piazzola Futuro"* come depositata in atti del Comune di Piazzola sul Brenta.

Piazzola sul Brenta (PD) – Venezia Mestre (VE),
17 settembre 2020.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Andrea Burlini